(N. 343-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE LAMBERTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 15 novembre 1954

Riordinamento delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili.

ONOREVOLI SENATORI. — La relazione governativa che illustra il presente disegno di legge prende le mosse da alcune indicazioni che si riferiscono all'ordinamento scolastico oggi vigente nel campo dell'istruzione tecnica e professionale per la donna. La relazione ricorda che « l'istruzione tecnica e professionale femminile è disciplinata dalla legge 15 giugno 1931, n. 889, nonchè dalle successive modificazioni ed aggiunte ed, in modo particolare, dagli articoli 7 e 8 della citata legge. L'articolo 7 si riferisce alla scuola professionale femminile, la quale ha lo scopo di preparare le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa: l'articolo 8 si riferisce alla scuola di magistero per la donna, che ha lo scopo di dare la preparazione teorica e pratica neces-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

saria per l'insegnamento dei lavori femminili e dell'economia domestica. Tali scuole sono distinte, sia per struttura che per finalità, benchè il magistero professionale per la donna costituisca anche il naturale proseguimento della scuola professionale femminile, a norma dell'articolo 52, n. 2 ».

Sembra opportuno completare queste schematiche informazioni con alcune notizie complementari e con una sommaria menzione dei nuovi concetti ed indirizzi che si sono venuti affermando durante i venticinque anni circa, che sono trascorsi dopo l'emanazione della legge, nel campo dell'istruzione professionale e tecnica, specialmente femminile, a seguito di studi, inchieste, convegni, e pratiche sperimentazioni di nuovi metodi e di nuove strutture.

Conviene anzitutto chiarire che le scuole professionali femminili hanno uno sviluppo triennale, e che esse, a somiglianza delle scuole tecniche dei vari indirizzi oggi esistenti, curano la formazione tecnico-professionale delle fanciulle che hanno già adempiuto all'obbligo scolastico secondo la Costituzione; ad esse infatti si accede, dopo un triennio di studi post-elementari, con la licenza della scuola media, o con quella della scuola di avviamento professionale a tipo industriale femminile. Pertanto le scuole professionali femminili, insieme con quelle di magistero professionale per la donna, che hanno la durata di un biennio, rappresentano un complesso quinquennale di studi, analogo, per l'età delle ragazze a cui è destinato e per la durata, a quello dei vari istituti tecnici più noti e diffusi, che preparano alla professione di ragioniere, di geometra, di perito agrario, ecc.

Tale analogia però non si riscontra più, nell'attuale ordinamento, se si considerano l'indirizzo e la finalità dei due tipi di scuola di cui il presente disegno di legge propone la fusione. Sembra infatti che il legislatore del 1931 abbia considerato pressochè equivalenti i concetti di preparazione tecnica e preparazione professionale, mentre oggi si tende, giustamente, a distinguere la prima, che, tenendosi ancora su un piano prevalentemente culturale, prepara all'esercizio della scienza applicata, dalla seconda, che mira piuttosto a fini d'ordine pratico, alla formazione cioè dell'*homo faber* (1), il quale, appunto perchè uomo e non fabbro soltanto, non può certamente prescindere dalla cultura, ma, nell'esercizio dell'attività manuale a cui tende, ha occasione di esercitare la sua abilita piuttosto che il suo sapere.

Fine del presente disegno di legge è appunto quello di conferire un armonico e coerente indirizzo alla scuola professionale femminile, la quale appare dalle leggi vigenti orientata essenzialmente verso finalità d'ordine pratico, e alla scuola di magistero professionale per la donna, che risponde piuttosto a esigenze di preparazione tecnica, tenendo conto della circostanza di fatto che queste due scuole hanno finito in pratica col diventare l'una la prosecuzione dell'altra.

Già nel marzo 1948 il Convegno nazionale tenuto a Firenze per l'istruzione professionale femminile suggeriva la sostituzione delle due scuole oggi esistenti con un unico istituto tecnico femminile, ed il ministro Gonella, con una circolare del 22 settembre di quell'anno autorizzava la istituzione graduale, in via di esperimento, di un corso quinquennale conforme alla nuova esigenza espressa dal Convegno.

Fu quindi predisposto il disegno di legge per regolarne l'istituzione e l'ordinamento: tale disegno di legge venne approvato, nella passata legislatura, dalla Camera dei deputati (seduta del 25 marzo 1953 della VI Commissione in sede deliberante), ma non potè esser presentato al Senato per l'anticipato scioglimento di questa Assemblea.

Per sanare la situazione di quelle alunne che, iscrittesi volontariamente al nuovo tipo di istituto, avevano compiuto il quinquennio del corso di studi e sostenuto, nelle due sessioni dell'anno scolastico 1952-53, gli esami di abilitazione dell'istituto tecnico femminile in esperimento, fu necessario emanare un apposito provvedimento di legge, con il quale fu riconosciuto pieno valore giuridico agli esa-

---

(1) Cfr. il punto 10 della relazione illustrativa del disegno di legge: « Norme generali sull'istruzione », presentato alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, il 13 luglio 1951.

mi di abilitazione ed ai titoli di studio rilasciati dall'istituto di cui si tratta per l'anno scolastico 1952-53. L'articolo unico relativo costituisce la legge 10 dicembre 1953, n. 934 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 dicembre 1953.

Intanto, si è provveduto a riproporre il disegno di legge per la disciplina organica del nuovo istituto tecnico nel medesimo testo che fu già approvato dalla Camera dei deputati durante la passata legislatura.

Il presente disegno di legge realizza soltanto per un verso la distinzione, auspicata dal ricordato Convegno nazionale di Firenze, fra preparazione tecnica e preparazione professionale della donna: pertanto esso attende di essere integrato da disposizioni legislative relative agli istituti professionali femminili. In verità già qualche cosa esiste in questo settore: in base alla norma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono stati istituiti, con decreti del Presidente della Repubblica del gennaio 1953, quattro istituti professionali femminili, diversi per indirizzo ma fondamentalmente simili nella struttura, a Firenze, Roma, Bologna e Milano. È noto inoltre che il Consiglio dei ministri nella seduta del 6 agosto 1954 ha approvato un disegno di legge, presentato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, che disciplina in generale tutta la materia relativa agli istituti professionali: la presentazione al Parlamento di tale disegno di legge dovrebbe pertanto essere imminente.

In attesa del riordinamento di tutta l'istruzione professionale femminile, sembra opportuno modificare la norma contenuta nel primo comma dell'articolo 1 del presente disegno di legge, lasciando la facoltà alle scuole ivi ricordate di trasformarsi in istituti tecnici femminili o di serbare inalterate le loro attuali strutture, in modo da consentire in un secondo momento la loro evoluzione verso l'istituto tecnico che oggi si istituisce, o verso i vari istituti professionali a cui darà vita la nuova legge.

Lo scopo fondamentale dei nuovi istituti tecnici, definito dall'articolo 2 del presente disegno di legge, è quello stesso che perseguono attualmente le scuole di magistero professionale, cioè di preparare, teoricamente e praticamente, all'insegnamento dell'economia domestica e dei lavori femminili.

L'articolo 5, che, nel primo comma, ribadisce questo concetto, accenna, nel secondo comma, alla possibilità di altre utilizzazioni dei diplomi di abilitazione rilasciati alla fine del corso di studi. Ma la dizione generica di questo comma ha dato luogo, nella prima applicazione sperimentale del nuovo sistema, a interpretazioni varie e controverse per quel che riguarda l'accesso delle diplomate a questa o a quella facoltà universitaria per il conseguimento di un titolo superiore. L'interpretazione più ovvia e larga del testo dovrebbe consentire alle diplomate l'immatricolazione ai corsi di laurea in economia e commercio, ai corsi di diploma di statistica, nonchè ai corsi di studio degli istituti universitari a ordinamento speciale, ai quali si accede attualmente con qualunque diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici oggi esistenti. La durata quinquennale del corso degli studi nei nuovi istituti tecnici femminili e gli insegnamenti che vi si impartiscono, menzionati dall'articolo 3 del presente disegno di legge, possono invero fornire alle migliori diplomate una preparazione culturale adeguata per l'accesso agli studi superiori; la Commissione tuttavia ha manifestato qualche perplessità circa l'opportunità di consentire loro l'avvio alla laurea in economia e commercio e al diploma di statistica: la novità dell'istituto, che nel periodo sperimentale ha dato buoni risultati, ma che ha bisogno di consolidarsi prima che possa farsene una valutazione definitiva, la rilevante incidenza che le esercitazioni pratiche di economia domestica e di lavori donneschi hanno sull'attività scolastica delle allieve, la scarsa preparazione economica, giuridica e matematica, che gli insegnamenti dell'istituto potranno fornire, dànno ragione di tale perplessità e dell'opinione prevalsa di limitare l'accesso delle diplomate dei nuovi istituti ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere.

L'eventuale creazione di istituti superiori per assistenti sociali e la istituzione o ricostituzione, ormai indilazionabile, di istituti per la preparazione di insegnanti di educazione fisica potranno forse riproporre il problema della

prosecuzione degli studi per le diplomate dagli istituti tecnici femminili.

Intanto è sembrato opportuno sanare, con una norma transitoria che figura come emendamento aggiuntivo all'articolo 5, la situazione irregolare delle diplomate che in questi ultimi due anni hanno ottenuto l'immatricolazione all'università con riserva.

La norma dell'articolo 8 escluderebbe le giovinette dalla possibilità di accedere come candidate esterne ai vari esami di idoneità e all'esame di licenza, salvo il disposto dell'articolo 53, lettera *b*), della legge 15 giugno 1931, n. 889, e ciò evidentemente al fine di evitare che i titoli di perito agrario ed industriale, e analogamente di diplomata dall'istituto tecnico femminile, possano essere conferiti senza una adeguata pratica di laboratorio, tanto più che sembra difficile accertare in sede d'esame se e fino a che punto i candidati esterni abbiano riparato coi loro mezzi privati a questa carenza. La Commissione ha tuttavia ritenuto che per fanciulle particolarmente dotate di attitudine all'economia domestica e ai lavori femminili la esercitazione domestica, o fatta in altro ambiente idoneo, possa tener luogo di quella del laboratorio scolastico, e che per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti e della abilità manuale sia sufficiente richiedere la frequenza almeno dell'ultima classe, senza imporre quella dell'intero quinquennio.

Le considerazioni svolte fin qui dànno ragione, in generale, degli emendamenti che si propongono. Occorre osservare per altro che si è ritenuto opportuno modificare il titolo del disegno di legge facendo espressa menzione del nuovo istituto a cui esso dà vita, che l'emendamento all'articolo 2 è puramente formale, e quello all'articolo 3 non introduce nulla di sostanzialmente nuovo; infatti i programmi elaborati dal Ministero per l'attuazione dell'articolo stesso prevedono sotto il titolo « Legislazione sociale » anche lo studio della Costituzione della Repubblica con particolare riguardo alla condizione sociale, giuridica e politica della donna e della famiglia: la nuova dizione vuole sottolineare questo aspetto dell'insegnamento, anche in analogia a quanto i decreti del Presidente della Repubblica, più su ricordati, dispongono per gli istituti professionali femminili di nuova istituzione.

È questo un primo passo verso l'introduzione dell'educazione civica in ogni ordine di studi, ciò che sembra auspicabile per il consolidamento e lo sviluppo della nostra democrazia.

Con questo voto la 6ª Commissione vi raccomanda l'approvazione del presente disegno di legge.

LAMBERTI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

—

Riordinamento delle scuole del magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili.

—

Art. 1.

Le scuole di magistero professionale per la donna con le annesse scuole professionali femminili, previste ai numeri 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 15 giugno 1931, n. 889 sono trasformate in istituti tecnici femminili i quali sono disciplinati dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Nulla, invece, è innovato nei riguardi delle scuole professionali femminili non aggregate a scuole di magistero professionale per la donna.

Art. 2.

Gli istituti tecnici femminili hanno lo scopo di preparare all'esercizio delle attività tecniche specificamente femminili.

Essi hanno, di regola, un indirizzo generale diretto alla preparazione teorica e pratica necessaria per l'insegnamento dell'economia domestica e dei lavori femminili e possono assumere indirizzi specializzati in relazione a settori della tecnica interessanti le suddette attività e alle particolari esigenze della vita economica.

Art. 3.

Il corso degli studi negli istituti tecnici femminili ha la durata di un quinquennio.

Nell'indirizzo generale sono impartiti i seguenti insegnamenti:

Religione - Educazione fisica - Italiano - Storia - Geografia - Scienze naturali - Chimica - Merceologia - Pedagogia - Storia dell'arte - Lingua straniera - Disegno - Matema-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

Trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili.

—

Art. 1.

Le scuole di magistero professionale per la donna con le annesse scuole professionali femminili, previste ai numeri 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 15 giugno 1931, n. 889 possono essere trasformate in istituti tecnici femminili i quali sono disciplinati dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Nulla è innovato nei riguardi delle scuole professionali femminili non aggregate a scuole di magistero professionale per la donna.

Art. 2.

Gli istituti tecnici femminili hanno lo scopo di preparare all'esercizio delle attività tecniche più proprie della donna.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Identico.

Religione - Educazione fisica - Italiano - Storia - Geografia - Scienze naturali - Chimica - Merceologia - Pedagogia - Storia dell'Arte - Lingua straniera - Disegno - Matematica -

tica - Contabilità - Fisica - Legislazione sociale - Igiene e Puericoltura - Economia domestica - Esercitazioni pratiche.

Le materie d'insegnamento teorico e pratiche degli indirizzi specializzati sono determinate a norma dell'articolo 10 del regio decreto 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministero della pubblica istruzione.

Gli orari e i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale e degli indirizzi specializzati sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 4.

Al termine del quinquennio si sostengono gli esami di Stato per la abilitazione professionale alle attività tecniche femminili e si consegue il relativo diploma.

Art. 5.

I diplomi di abilitazione rilasciati dagli istituti tecnici femminili hanno pieno valore per l'ammissione alle stesse classi di concorso alle quali dà adito il diploma di abilitazione delle scuole di magistero professionale per la donna.

Ai diplomi predetti, sono, altresì, estesi, in quanto titoli di studio di istituti medi di istruzione di secondo grado, gli stessi effetti riconosciuti dalle vigenti disposizioni ai titoli di abilitazione rilasciati dagli altri istituti tecnici.

Contabilità - Fisica - Educazione civica e legislazione sociale - Igiene e Puericoltura - Economia domestica - Esercitazioni pratiche.

Identico.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Non possono essere ammesse a tale esame le alunne che non abbiano frequentato almeno l'ultimo anno del corso.

Art. 5.

Identico.

I diplomi predetti, in quanto titoli di studio di istituti medi di istruzione di secondo grado, hanno, in generale, gli stessi effetti riconosciuti dalle vigenti disposizioni ai titoli di abilitazione rilasciati dagli altri istituti tecnici.

Ai fini dell'ammissione all'università e agli istituti universitari i diplomi medesimi sono considerati validi per l'immatricolazione ai corsi di laurea in lingue dell'Istituto superiore orientale di Napoli, secondo quanto verrà stabilito nel relativo statuto.

Tutte le immatricolazioni all'università effettuate con riserva sul fondamento della legge 10 dicembre 1953, n. 934, prorogata dalla legge 15 maggio 1954, n. 245, sono convalidate.

Art. 6.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, saranno determinati gli istituti tecnici femminili derivati dalla trasformazione di cui all'articolo 1 della presente legge, il numero dei loro corsi completi e la tabella organica di ciascun istituto con l'indicazione degli orari d'obbligo e sarà, altresì, determinato il contributo dello Stato occorrente per il funzionamento degli istituti stessi.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

La spesa complessiva derivante dalla trasformazione prevista dal citato articolo 1 della presente legge non dovrà superare quella che lo Stato sostiene attualmente per il mantenimento delle scuole da trasformare.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Per quanto non è previsto dalla presente legge, gli istituti tecnici femminili sono regolati dalle norme relative agli istituti tecnici industriali, contenute nella legge 15 giugno 1931, n. 889.

Art. 8.

Per quanto non è previsto dalla presente legge, gli istituti tecnici femminili sono regolati dalle norme relative agli istituti tecnici industriali, contenute nella legge 15 giugno 1931, n. 889, eccezion fatta per l'ultimo comma dell'articolo 54 e per l'ultimo comma dell'articolo 61.

Art. 9.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico delle scuole di magistero professionale per la donna, in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, o da nominare in base ai concorsi indetti prima della stessa data per posti di ruolo nelle predette scuole, è inquadrato nei ruoli degli istituti tecnici femminili, nei posti corrispondenti, in base al giudizio di un'apposita Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione.

Il personale insegnante tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero professionale per la donna, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi in servizio nelle scuole predette e che, per l'attività svolta, abbia di-

Art. 9.

Identico.

mostrato una adeguata preparazione e una particolare capacità didattica, potrà essere inquadrato nei ruoli degli istituti femminili, su proposta motivata dal Consiglio di amministrazione di ciascuno di essi e previo parere di una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale a colloquio su argomenti attinenti al posto da coprire.

Con analoga procedura viene inquadrato il personale insegnante di ruolo nelle scuole professionali femminili annesse che, per effetto di concorso, sia stato assunto nei ruoli speciali transitori delle scuole di magistero professionale per la donna.

Il personale inquadrato nel ruolo degli istituti tecnici femminili conserva i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Il personale non inquadrato nonchè quello di ruolo speciale transitorio continua ad appartenere al proprio ruolo restando temporaneamente a prestare servizio negli istituti tecnici femminili. Esso può peraltro essere trasferito nelle scuole professionali femminili isolate e in altri tipi di scuole in cui, per legge, è previsto il passaggio.